

Avviso per la costituzione di un Elenco dei revisori legali della Direzione centrale attività produttive e turismo per la certificazione delle spese.

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Per una semplificazione ed accelerazione delle procedure di controllo delle rendicontazioni dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati a valere sulle risorse comunitarie e regionali, la Direzione centrale attività produttive e turismo intende procedere alla costituzione di un elenco di revisori legali (persona fisica o società), di seguito "Elenco", esterni all'Amministrazione regionale, per la certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei contributi.
2. La costituzione dell'Elenco, già prevista dal "Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del POR FESR 2014-2020", approvato con decreto dell'Autorità di gestione dei Programmi attuativi del FESR n. 2578 del 21 novembre 2016, è confermata dal "Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del Programma Regionale FESR 2021-2027", approvato con decreto n. 31121/GRFVG del 30/06/2023, che, con riferimento agli interventi con rendicontazioni complesse e con un numero elevato di giustificativi in fase di rendicontazione della spesa, stabilisce la possibilità, nell'ambito del bando/invito, di richiedere ai beneficiari di allegare alla domanda di rimborso una certificazione della spesa emessa da un revisore legale scelto dall'Elenco.
3. L'Elenco può essere anche utilizzato per la certificazione delle spese relative a progetti finanziati nell'ambito di linee contributive non attinenti a ricerca, sviluppo e innovazione gestite dall'Amministrazione regionale o da organismi da essa delegati.
4. La costituzione dell'Elenco non prevede alcun procedimento concorsuale o graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
5. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico di consulenza o prestazione professionale dall'Amministrazione regionale né dai beneficiari dei finanziamenti.

Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, i candidati (persona fisica o società) devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
 - b) aver partecipato ad almeno un corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale come indicato nel successivo articolo 6, entro l'anno solare successivo alla presentazione della domanda di cui all'articolo 4.
2. Il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco è subordinata alla partecipazione ad eventuali aggiornamenti formativi periodici richiesti e organizzati dalla Amministrazione regionale in relazione alla pubblicazione di nuove linee contributive e/o alla modifica delle procedure di gestione e controllo delle linee contributive già attive.

Articolo 3 – Periodo di validità dell'Elenco

1. L'Elenco ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione *Revisori legali* dell'area *Industria* e viene aggiornato periodicamente a seguito delle attività formative di cui al successivo articolo 6.

2. L'Elenco ha validità per l'intera programmazione comunitaria 2021–2027 con scadenza al 30 giugno 2030. Il termine di validità dell'Elenco può essere prorogato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di iscrizione all'Elenco è presentata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive e turismo, Servizio industria e artigianato (di seguito Ufficio competente), tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. La domanda deve essere formulata secondo il modello predisposto dall'Ufficio competente, pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione *Revisori legali* dell'area *Industria*, e deve essere firmata digitalmente.
2. Alla domanda deve essere allegata copia dell'attestazione del pagamento del bollo di euro 16,00 effettuato tramite F23 o F24.
3. Il candidato dichiara nella domanda, in particolare:
 - a) il numero di iscrizione al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 39/2010;
 - b) di assumere la responsabilità delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa dei dati falsi;
 - c) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso;
 - d) di autorizzare il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali";
 - e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venir meno del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
4. La domanda può essere presentata in ogni momento dell'anno a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it.

Articolo 5 – Procedure per la costituzione dell'Elenco

1. Le candidature sono sottoposte all'accertamento da parte dell'Ufficio competente del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Qualora il candidato non risulti in possesso del requisito richiesto, la domanda viene rigettata.
2. L'inserimento del nominativo nell'Elenco è subordinato alla partecipazione del candidato alle attività formative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Qualora il candidato non partecipi alle attività formative entro l'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda, la domanda medesima viene rigettata.
3. L'Elenco è approvato e aggiornato a seguito delle attività formative di cui all'articolo 6 con decreto del Direttore dell'Ufficio competente entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). L'Elenco è pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione *Revisori legali* dell'area *Industria* e nelle pagine dei canali contributivi interessati.
4. L'inserimento nell'Elenco non è incompatibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o di altre amministrazioni ed enti pubblici.
5. L'iscrizione nell'Elenco è incompatibile con la nomina di componente del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 e s.m.i..

Articolo 6 – Corsi di formazione

1. I corsi di formazione, propedeutici all'iscrizione nell'Elenco di cui al presente Avviso, sono organizzati in presenza nel territorio regionale o in via telematica con cadenza almeno annuale.

2. Sono ammessi a partecipare al corso di formazione i candidati, in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Elenco, entro il 30 aprile di ogni anno ed eventuali collaboratori, da indicare nella domanda di iscrizione all'Elenco.
3. L'Amministrazione regionale può calendarizzare ulteriori corsi di cui al comma 1 per le candidature presentate entro una scadenza successiva alla data del 30 aprile.
4. Le date e le modalità di svolgimento dei corsi sono rese note tramite avviso pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione *Revisori legali* dell'area *Industria* e tramite posta elettronica inviata ai revisori di cui al comma 2 all'indirizzo da loro comunicato all'Ufficio competente.
5. La durata del corso è indicativamente di 4 ore formative.

Articolo 7 – Conferimento dell'incarico al revisore

1. Il beneficiario del contributo per la liquidazione del quale è prevista la certificazione delle spese individua il revisore tra quelli indicati nell'Elenco.
2. Il beneficiario conferisce l'incarico al revisore attraverso una lettera di incarico.
3. L'incarico non può essere conferito a revisori legali che non rispondono al requisito di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39/2010¹.

Articolo 8 – Attività del revisore legale

1. Il revisore legale effettua l'attività di controllo e certificazione delle spese secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida generali per i revisori" e nelle "Linee guida specifiche" relative alle singole linee contributive che prevedono la certificazione delle spese da parte di revisori iscritti all'Elenco, pubblicate sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione *Revisori legali* dell'area *Industria* e nelle pagine dei canali contributivi interessati.

¹ D. Lgs. 39/2010 - Art. 10 (Indipendenza e obiettività)

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

6-13 OMISSIS

2. L'attività di controllo del revisore legale, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui al comma 1 e dalla disciplina contributiva di riferimento, è effettuata, in particolare, sui seguenti aspetti:
 - a) coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
 - b) esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa e riferibilità degli stessi al beneficiario;
 - c) esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
 - d) verifica che il pagamento sia stato effettuato esclusivamente secondo le modalità previste nei regolamenti/bandi di riferimento;
 - e) comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di ricerca/attività con il libro unico dell'impresa;
 - f) controllo della tracciabilità contabile, eventualmente a campione.
3. Il revisore, a conclusione dell'attività di controllo della spesa rendicontata nell'ambito del progetto finanziato, rilascia al beneficiario del contributo, per via telematica tramite il sistema online per la presentazione delle rendicontazioni o come altrimenti previsto dai singoli regolamenti/bandi, una dichiarazione sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 65 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), concernente la certificazione delle spese, redatta secondo i facsimili predisposti dagli uffici responsabili dei procedimenti contributivi.

Articolo 9 – Compensi per l'incarico

1. I costi dell'attività di certificazione delle spese possono essere rendicontati fra i costi del progetto finanziato, qualora previsto dai bandi o regolamenti di riferimento e secondo i limiti e i vincoli posti dagli stessi.
2. Il costo dell'incarico affidato al revisore per l'attività di certificazione viene pattuito direttamente con il beneficiario.

Articolo 10 – Utilizzo dell'Elenco da parte dell'Autorità di gestione dei Programmi regionali FESR, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi.

1. L'Autorità di Gestione dei Programmi regionali attuativi del FESR, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi, ove previsto dalle procedure di attivazione e coerentemente con le misure di capacizzazione amministrativa previste dal Piano di rigenerazione amministrativa (PRiGA) allegato al PR FESR 2021-2027, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022, possono avvalersi dell'Elenco di cui al presente Avviso per l'individuazione di esperti cui conferire l'incarico della certificazione delle spese nei limiti di cui all' articolo 8.

Articolo 11 – Controlli

1. L'Amministrazione regionale o altri organismi aventi titolo effettuano controlli, anche a campione, sulle rendicontazioni certificate, ai fini di verificare la correttezza dell'attività svolta dai revisori legali, eventualmente con richiesta al beneficiario del contributo della relativa documentazione comprovante la spesa sostenuta.
2. Qualora dai controlli di cui al comma 1 emergano casi di irregolarità o di errore sulla spesa certificata, gli uffici responsabili dei procedimenti contributivi trasmettono al revisore e per conoscenza all'Ufficio competente una nota di richiamo contenente l'indicazione di quanto riscontrato.

Articolo 12 – Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti viene effettuata d'ufficio, tramite decreto del Direttore dell'Ufficio competente, nel caso:
 - a) di perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) di rinuncia da parte dell'interessato;
 - c) l'Amministrazione regionale o suo organismo delegato riscontri, a seguito dei controlli di cui all'articolo 11, su due rendicontazioni certificate dal medesimo revisore legale la presenza di errori concernenti l'attività del certificatore che comportino la revoca anche parziale del contributo liquidato;
 - d) l'Amministrazione regionale o suo organismo delegato riscontri, a seguito dei controlli di cui all'articolo 11, su un'unica rendicontazione un tasso di errore superiore al 20% della spesa certificata;
 - e) il revisore, a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, riceva un numero di note di richiamo di cui al comma 2 dell'articolo 11 superiore alla metà delle certificazioni presentate, qualora queste siano almeno pari a 5;
 - f) si accerti una grave inadempienza nell'espletamento di un incarico conferito da un soggetto beneficiario;
 - g) di mancata partecipazione agli aggiornamenti formativi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Prima della formale adozione del provvedimento di cancellazione dall'Elenco per le motivazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per le rinunce, l'Ufficio competente ne comunica tempestivamente al revisore i motivi, assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Un soggetto che è cancellato dall'Elenco ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) del comma 1, non può ripresentare la domanda di iscrizione all'Elenco nei due anni solari successivi al provvedimento di cancellazione dallo stesso.

Articolo 13 – Tutela della privacy

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 196 e s.m.i., si informa che:
 - a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, anche tramite strumenti informatici, è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
 - b) il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Direzione centrale attività produttive e turismo, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
 - c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la costituzione dell'Elenco. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco;
 - d) agli interessati al trattamento dei dati personali sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nei limiti previsti dal Capo III;
 - e) il responsabile per il trattamento dei dati è la società INSIEL S.p.a.

Articolo 14 – Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso la Direzione centrale attività produttive e turismo.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è il Servizio industria e artigianato presso la Direzione centrale attività produttive e turismo - Via Trento, 2 - 34132 Trieste - E-mail: industria@regione.fvg.it - PEC: economia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio industria e artigianato.

Articolo 16 – Pubblicazione

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione *Revisori legali* dell'area *Industria*.

Articolo 17 – Norme transitorie

1. Gli iscritti nell'elenco di cui all'avviso approvato con decreto n. 838/PROTUR del 24 marzo 2017, come da ultimo aggiornato con decreto n. 32728/GRFVG del 12 luglio 2023, sono automaticamente confermati e iscritti nel nuovo Elenco di cui al presente Avviso con decreto del Direttore dell'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'Avviso medesimo.
2. Le domande di iscrizione all'elenco relative all'avviso approvato con decreto n. 838/PROTUR del 24 marzo 2017, pervenute successivamente alla data del 30 aprile 2023, sono considerate valide per l'iscrizione all'Elenco di cui al presente Avviso.